STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE "VIVERE TRAMONTI"
Associazione di Promozione Sociale

ART 1) DENOMINAZIONE
E' costituito ai sensi del D.Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato Associazione di promozione sociale "VIVERE TRAMONTI", di seguito indicata come Associazione, che assume la forma giuridica di associazione.
L'Associazione persegue fini di utilità sociale nei confronti degli associati o di terzi, ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro.
L'Associazione è apartitica, aconfessionale e ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e si ispira ai principi della legge 383 del 7/12/2000 e della Legge Regionale Liguria 06.12.2012, n. 42.
In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS), sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del D.Lgs. 117/2017, l'ente, di seguito indicato come Associazione, ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti della corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART 2) SEDE
L'Associazione ha sede nel comune di La Spezia. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune.
E' data facoltà all'organi di amministrazione di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità.
L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento agli uffici competenti.

ART 3) SCOPI E FINALITÀ'
L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva e principale, delle seguente attività di interesse generale ex art. 5 del D.Lgs. 117/2017: E) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, si sensi della legge 14 agosto 1991, n.281; I) organizzazione e gestione delle attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse anche attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

L'Associazione persegue in specifico i seguenti scopi e finalità:
- promuovere la conservazione delle bellezze naturali e delle caratteristiche antropiche della zona attraverso il rispetto del territorio e la sua valorizzazione;
- favorire la socializzazione tra gli abitanti e quanti amano e apprezzano le risorse ambientali e culturali del territorio attraverso le iniziative che riterrà opportune;
- promuovere lo sviluppo delle attività e delle infrastrutture ritenute necessarie per consentire che il territorio sia salvaguardato e continui a vivere.

Gli scopi sociali possono essere perseguiti anche stipulando convenzioni e collaborazioni con il Comune, la Regione, il Parco o in ambito nazionale ed europeo, nonché partecipando in proprio o con altri Enti a bandi regionali, nazionali ed europei.
Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie

ART 4) ATTIVITÀ'
Per perseguire le finalità di cui all'art. 3, l'Associazione può promuovere iniziative volte a:
- effettuare la manutenzione della sentieristica in proprio o in collaborazione con altri enti pubblici e privati;
- accettare in comodato d'uso gratuito o tramite contratti di locazione, terreni incolti e pulirli e coltivarli in proprio o in accordo con altri enti pubblici e privati o direttamente con privati, garantendone il proprietario;
- organizzare specifici progetti di pulizia, risistemazione, riattamento di parti del territorio promuovendo

attività di volontariato o operando specifiche raccolte fondi per progetto;
- organizzare e gestire in proprio o tramite persone delegate e competenti, manifestazioni nel rispetto della tradizione locale o altri eventi a tema;
- organizzare e gestire in proprio o tramite persone delegate e competenti, attività formative e informative su temi qualificanti per il territorio;
- organizzare e gestire in proprio o tramite persone delegate e competenti, attività di valorizzazione del territorio, delle conoscenze dello stesso da punti di vista naturalistici e storico-culturali;
- partecipare a iniziative comunali, regionali, del Parco o collegate con la gestione del sito Unesco, anche portando le istanze della collettività di cui i propri soci sono parte.
Inoltre l'Associazione può:
□ somministrare alimenti e bevande in occasione di proprie manifestazioni ai sensi dell'art. 31, comma 2 della L. 383/2000;
□ effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi collegate alle attività proprie dell'associazione;
□ esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come feste e sottoscrizioni anche a premi) per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
□ svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali.

Le attività dell'associazione sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

ART. 5) ATTIVITA' DIVERSE
Le gestioni speciali attualmente svolte dall'Associazione sono dovute a motivazioni storiche evolutesi nel territorio di Fossola di Tramonti per varie ragioni. Sono:
- organizzare la distribuzione dell'acqua, bene vitale, all'interno del territorio di Fossola di Tramonti ai soci richiedenti, a fronte del rimborso delle spese sostenute per il suo ottenimento, fino a quando sarà ritenuto necessario e opportuno dall'Assemblea dei soci. Tale attività da gestire è rivolta ai soli soci richiedenti, ed è normata da Regolamento specifico e costituisce centro di costo autonomo all'interno del bilancio dell'associazione;
- assicurare la manutenzione, e la gestione degli accessi veicolari, della strada privata ad uso pubblico pedonale insieme ai co-proprietari non soci e al Comune, fino a quando sarà ritenuto necessario e opportuno dall'Assemblea dei soci (strada che collega la Litoranea al parcheggio di Fossola di Tramonti). Tale attività, che coinvolge anche persone non socie, è normata da Regolamento specifico e costituisce centro di costo autonomo all'interno del bilancio dell'associazione.
La contabilità di queste gestioni speciali non potrà mai essere in passivo, ovvero i ricavi dovranno sempre coprire i costi, salvo eccezionali momentanee e giustificabili indisponibilità di cassa (es. in attesa di pagamento da parte degli utenti), per le quali compenserà la cassa dell'associazione fino al rimborso.

Inoltre l'associazione può esercitare, ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D.Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 6 – DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO E DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI
L'associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs.117/2017.
Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 7) GLI ASSOCIATI, PROCEDURE DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE

1. L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.
2. Gli associati sono le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale ai sensi del D.Lgs.117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.
3. L'ammissione deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione.
4. L'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.
5. Gli associati cessano di appartenere all'associazione per:

- dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;
- mancato versamento della quota associativa;
- morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
- esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

ART. 8) DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:

– partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno un mese nel libro degli associati;
– godere del pieno elettorato attivo e passivo;
– essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
– essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
– recedere dall'appartenenza all'associazione
– esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.

3. Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:

– rispettare il presente statuto e i regolamenti interni;
– rispettare le delibere degli organi sociali;
– partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
– versare la quota associativa secondo l'importo annualmente proposto dall'Organi di Amministrazione e deliberato dall'Assemblea dei Soci ;
– non arrecare danni morali o materiali all'associazione.

ART. 9) VOLONTARI ASSOCIATI E ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

1. L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

6. L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale

ART 10) ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:
- L'Assemblea dei soci;
- L'Organo di Amministrazione;
- Il Presidente e il vice presidente
- Il segretario
- Il tesoriere

Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART 11) ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail.
4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.
5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno un mese nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento.
8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
10. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
11. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
12. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
13. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART 12) ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

1. L'Organo di Amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da sette membri. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgsl. 117/2017.
2. L'Organo di Amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
4. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.
7. L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:

- elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente, il segretario e il tesoriere;
- amministra l'associazione;
- predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- propone all'assemblea ordinaria dei soci lo scioglimento del rapporto associativo per gli associati;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART 13) PRESIDENTE

1. Il presidente dell'associazione, che è anche presidente dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.
2. L'Organo di Amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di Amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di Amministrazione in merito all'attività compiuta.
4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di Amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART 14) SEGRETARIO

Il segretario coadiuva il presidente ed ha i seguenti compiti

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del libro soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;

- è responsabile della gestione dei dati personali dei soci nel rispetto della Legge 675/1996 e s.m.i. ;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali.

ART 15) TESORIERE
Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli. Predispone la bozza del progetto di bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, che sottopone all' Organo di Amministrazione entro il mese di febbraio.
Ha il compito di operare con banche e uffici; ha potere di firma congiunta con il Presidente per apertura e chiusura di conti correnti e di contratti.

All'interno delle attività contabili e finanziarie di cui al comma precedente, avrà cura di distinguere le contabilità in entrata e in uscita legate alle due gestioni speciali in capo all'associazione di cui all'art.5.
Le funzioni del Tesoriere e del Segretario possono anche coincidere in un'unica persona.

ART 16) RISORSE
1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.

ART 17) BILANCIO D'ESERCIZIO
1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dall'Organo di Amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'Organo di Amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio

Il bilancio e la relazione di attività sono in visione nei quindici giorni precedenti l'assemblea per poter esser consultati da ogni associato.
Il rendiconto approvato dall'assemblea è poi depositato presso la sede sociale: gli associati hanno la facoltà di consultarlo e di ottenerne copie. Viene inoltre esposto presso la bacheca dell'associazione per la libera visione di tutti gli associati.

ART 18) LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI
L'Associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART 19) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIOGLIMENTO
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART 20) STATUTO
1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART 21) DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DELLA SPEZIA
REGISTRATO IL 21-5-19
N° 1451 SERIE 3
Per il Direttore Provinciale
LUIGI MONTOBBIO
DIRETTORE